



COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza G. Marconi – 89012

Tel. 0966/963004

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nei cimiteri comunali.

ART. 2

CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione.

2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 8241 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 9532 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né per mutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti previsti nell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 3

TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private sono distinte in:

- a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- b. sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia, ecc.)

2. Le concessioni di cui all'articolo precedente si considerano a tempo determinato ai sensi dell'art. 923 del DPR n. 285/90, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- a) loculi, ossari e nicchie: 30 anni
- b) sepolture per famiglie e collettività: 99 anni.

3. Nell'atto di concessioni verrà indicato la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula o richiesta o con la data della prima sepoltura, se antecedente.

4. Qualora la concessione del loculo sia stata rilasciata al richiedente avente i requisiti di cui al successivo art. 6, è possibile, a richiesta dell'avente titolo, prorogare la scadenza originaria della concessione per il numero di anni necessari al compimento di anni 30 dalla data della tumulazione del feretro. In tal caso è dovuta al Comune una somma pari a: tariffa il vigore al momento della richiesta/30 x N anni di proroga.

ART. 4

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 2 sono rilasciate, a seguito di istanza in bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato, e al pagamento del canone concessorio.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni delle medesime, e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione;
- b) la durata;
- c) le generalità del concessionario;
- d) la tariffa;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 5

CANONE CONCESSORIO

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune, stabilita da apposito tariffario approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale e adeguato secondo gli aggiornamenti ISTAT, riguardante le differenti tipologie di concessioni
 - Loculi;
 - Cellette ossario;
 - Cappelle a posto distinto;
 - Cappella gentilizia;

ART. 6

MODALITA' E CRITERI DELLA CONCESSIONE ALLA SEPOLTURA

1. La sepoltura individuale privata costituita da loculi o celle ossario, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi a posti individuali; dei resti o ceneri per le celle ossario. La richiesta può essere presentata da parenti e affini fino al 6° grado o da Enti per i rispettivi membri.
2. L'assegnazione avviene, con riferimento alle sepolture disponibili, per ogni singolo lotto a partire dal più antico.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
 - che sia coniuge, di età superiore ai 70 anni, superstite del defunto;
 - di età superiore ai 70 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado,
 - sia disabile con grave grado di invalidità accertata dagli organi competenti. La richiesta può anche essere presentata da parenti e affini fino al 6° grado.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia) è data in ogni tempo fino ad esaurimento delle aree disponibili, osservando come criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e a quelle dei suoi familiari. Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.
7. In base all'art. 934 del D.P.R. 285/90 è consentita la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia (concessionario e suoi familiari come indicato al comma 6°) da particolari vincoli di convivenza.
8. E' altresì consentita la tumulazione di salme di soggetti diversi dal gruppo familiare, previa autorizzazione del concessionario o degli eredi aventi diritto.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Per la concessione di manufatti di nuova costruzione, ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia), dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito infruttifero pari al 80% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 7

COSTRUZIONE DELL'OPERA SU AREA IN CONCESSIONE – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 8

MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 9

MANUTENZIONE LOCULI E CELLETTE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria o decoro dei loculi e cellette spetta all'Amministrazione Comunale.

2. Le relative spese saranno ripartite in parti uguali tra i concessionari del blocco interessati all'intervento.

Art. 10

RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti.

2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di proprietà dell'Ente, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 11

SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa nel caso di concessione di tombe di famiglia.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 385 del DPR 28/12/2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 6 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 6, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 6, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzione per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 12

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma o quando, essendo occupata, su richiesta dei familiari, si autorizza l'estumulazione straordinaria esclusivamente per:

- ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia anagrafica o di parenti fino al secondo grado;
- tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- cremazione;
- trasporto in altro Comune o all'estero;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 13

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 14

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE TOTALE COSTRUZIONE

1. Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia

. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 15

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 2, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 16

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92,6 secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova. Per le sepolture concesse da più di 30 anni le spoglie mortali saranno sistemate gratuitamente in celle ossario. In alternativa può essere riconosciuto, per le concessioni perpetue, un rimborso in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della notifica al concessionario delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessaria la revoca della concessione.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 17

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al comma 4 dell'art. 2;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 7, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 8;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 18

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 19

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessioni ai sensi del precedente art. 3 comma 2, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 987 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

Art. 20

TUTELA DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n. 1968.

Art. 21

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 12659 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 22

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 23

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 2210 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25

SANZIONI

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 50 euro.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 68911.
3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.